



TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
dott. Flaminia D'Angelo	Giudice
dott. Valentina Leggio	Giudice relatore

all'esito dell'udienza del 28/03/2023,

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **3280/2022** promosso da:

FEDERAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA DANZA (C.F. 97142440151), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Valeria Conconi, con il patrocinio dell'abg. Teresa Luongo, elettivamente domiciliata in Via Cantello, 33/1, Clivio presso il difensore

- parte reclamante -

nei confronti di:

SOLBIATI EUGENIO (C.F. SLBGNE55D01H884R), con il patrocinio dell'avv. Emilio Del Sorbo, elettivamente domiciliato in Via Roma, 345 Castellammare di Stabia presso il difensore

- parte reclamata -

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Oggetto del reclamo è l'ordinanza di rigetto pronunciata dal Tribunale di Varese n. 1754/2022 in data 2/12/2022, all'esito di ricorso *ex art.* 700 c.p.c. con il quale l'odierna reclamante aveva chiesto la condanna di Eugenio Solbiati alla consegna di documentazione e password relativa alla Federazione della quale era stato Presidente fino alle dimissioni del 12/04/2022.

L'ambito del presente reclamo risulta espressamente circoscritto, rispetto alla domanda formulata in primo grado, alla richiesta di condanna del reclamato alla consegna del codice *authinfo* del sito web della Federazione, nonché all'accertamento dell'omesso

pagamento della quota associativa da parte di Eugenio Solbiati, con conseguente difetto di legittimazione attiva e passiva.

Parte reclamata, ritualmente costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del reclamo e la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

2. Il reclamo è infondato per i seguenti motivi.

2.1. La domanda di accertamento proposta da parte reclamante, che di seguito si riporta: *“accertare e dichiarare che, non avendo pagato la quota associativa, il Sig. Solbiati è un socio “dormiente”, ovvero “inattivo”, e quindi senza alcun diritto di trattenere dei beni di proprietà dell’associazione”*, può essere trattata in questa sede, cautelare, unicamente al fine di esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva del reclamato, che parte reclamante ha sollevato. alcuna statuizione di merito su tale accertamento può infatti essere pronunciata in un giudizio cautelare, come il presente, alla luce del carattere intrinsecamente provvisorio dello stesso.

Ciò premesso, il Tribunale osserva che parte reclamante non può invocare la carenza di legittimazione a resistere del soggetto che ha evocato in giudizio. L’inammissibilità di tale eccezione discende anzitutto dall’applicazione del principio del divieto di *venire contra factum proprium*: la parte che intenda far valere un diritto non può porsi in contrasto con un comportamento tenuto in precedenza.

In caso contrario, peraltro, cioè nel caso in cui la parte che introduca un giudizio potesse poi contestare il diritto della controparte a resistere, si verificherebbe evidentemente un’ipotesi di infondatezza della domanda stessa perché proposta contro un soggetto che l’attore stesso ritiene non legittimato.

Sotto tale profilo, quindi, l’eccezione di parte reclamante è inammissibile.

In relazione, invece, al difetto di legittimazione ad agire, parte reclamante lamenta che Eugenio Solbiati abbia contestato la validità delle elezioni nel corso delle quali Valeria Conconi è stata eletta Presidente della Federazione e dunque la legittimazione della stessa reclamante a chiedere le password e i codici autorizzativi.

In particolare, parte reclamante, lamentando l’omesso pagamento da parte del reclamato della quota associativa e quindi deducendo il carattere “dormiente” del socio, ha rilevato che questo sia impossibilitato a far valere in giudizio qualsiasi eventuale profilo di non legittimità attinente alla Federazione stessa, ivi inclusa la legittimazione ad agire della reclamante medesima.

Il Tribunale osserva che tale censura è ininfluenza rispetto alla decisione del reclamo.

Si rileva infatti che l'esistenza così come la carenza di legittimazione ad agire sia presupposto processuale rilevabile d'ufficio. Non è quindi necessario, affinché sia accertata la sua mancanza, che la parte convenuta in giudizio eccepisca tale vizio. Trattasi infatti di profilo che pacificamente può essere vagliato dal giudice, pur senza l'impulso delle parti.

Ne consegue che, l'eventuale sussistenza dei profili di doglianza sollevati dalla reclamante nei confronti del reclamato non impedirebbero al Tribunale di valutare, preliminarmente se la reclamante stessa sia o meno legittimata ad agire nel presente giudizio.

2.2. Nel merito, il provvedimento reclamato deve essere confermato.

Come già precisato, la domanda cautelare è stata limitata dalla reclamante alla consegna del codice *authinfo* del sito web della federazione. Tale codice, per ammissione del reclamato alla scorsa udienza, è in suo possesso in quanto creatore del sito.

Il codice *authinfo*, assegnato dal *provider* (fornitore di servizi Internet che ha un contratto con il Registro per gestire i domini) che nel caso di specie è Aruba, è quel codice che viene associato ad un sito web e serve per poter trasferire il dominio da un *provider* ad un altro. Tale codice, quindi, impedisce il trasferimento del dominio all'insaputa del proprietario e non incide in alcun modo sull'operatività e sul funzionamento del sito stesso.

Nel caso di specie, non risulta contestato che il creatore del sito web della Federazione sia l'odierno reclamato. A prescindere dalle contestazioni sollevate dalla reclamante sull'omesso pagamento della quota associativa, infatti, Eugenio Solbiati è stato Presidente della Federazione e, in tale veste, ha ideato il sito del quale, ad oggi, ha ancora il codice *authinfo*, come dallo stesso dichiarato in udienza.

L'omessa consegna del codice predetto all'odierna reclamante discende dai dubbi sollevati dal reclamato in relazione alla validità dell'assemblea nel corso della quale Valeria Conconi è stata eletta nuovo Presidente della Federazione, tenuto conto che successivamente a tale elezione si è tenuta altra assemblea nel corso della quale è stato eletto un secondo Presidente, Antonio Contessa.

Alla luce della documentazione in atti e sulla base della già argomentata rilevanza d'ufficio della legittimazione processuale delle parti, osserva il Tribunale che non sussiste allo stato il *fumus boni iuris* in relazione al diritto della reclamante di possedere il predetto codice *authinfo*.

Tale codice, infatti, che come detto non concerne l'operatività del sito ma unicamente la sua trasferibilità da un *provider* ad un altro, è, allo stato, legittimamente nella disponibilità del creatore del sito stesso. Nessuna argomentazione è stata specificamente dedotta da parte reclamante in relazione all'esistenza di un diritto, anche in capo al Presidente della Federazione, di possedere tale codice.

Trattandosi di codice non necessario alla quotidiana utilizzabilità del sito web, non si ravvisa il fondamento giuridico per il quale il Presidente della Federazione debba essere in possesso di un codice in mancanza del quale può comunque operare.

Peraltro, anche qualora tale diritto esistesse e ne fosse provata la sua titolarità in capo al Presidente (prova che invece la reclamante non ha fornito), il Tribunale dubita, allo stato e sulla base dei documenti in atti, sul soggetto al quale sia eventualmente ascrivibile tale qualità, salvo ogni ulteriore accertamento a tal fine condotto in altri giudizi pendenti.

Si richiamano, a tal proposito: i) il provvedimento del Tribunale di Varese del 2/09/2022 con il quale non è stata sospesa la celebrazione dell'assemblea della Federazione del successivo 10/09/2022, nel corso della quale è stato eletto Presidente Antonio Contessa; ii) il provvedimento Prefettizio del 24/01/2023 con il quale è stata rigettata l'istanza della reclamante di iscrizione della propria nomina come legale rappresentante della Federazione.

Alla luce di tali rilievi, tenuto conto della riscontrata carenza del requisito del *fumus boni iuris*, resta assorbita ogni valutazione del *periculum in mora*.

3. In conclusione, il reclamo è integralmente rigettato.

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e delle fasi effettivamente svolte.

3.2. Non sussistono i presupposti per la condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., come richiesto da parte reclamata, stante la pluralità di giudizi pendenti tra le medesime parti, dei quali si è avuta conoscenza nel corso del procedimento, il contesto di litigiosità nell'ambito del quale la presente causa si inserisce, l'assenza di prova del dolo o della colpa grave.

3.3. Sussistono, invece, i presupposti per il versamento, da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo,

ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 24.12.2012 n 228.

Per questi motivi

Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) rigetta la domanda di condanna *ex art. 96 c.p.c.*;
- 3) condanna parte reclamante a corrispondere in favore di parte reclamata la spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre 15% per spese generali, CPA e IVA sugli importi imponibili;
- 4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 24.12.2012 n 228.

Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della II Sezione Civile in data 12/04/2023.

Il giudice estensore
dott. Valentina Leggio

Il presidente
dott. Dario Giuseppe Papa